

Deliberazione della Giunta Regionale 9 marzo 2018, n. 27-6578

Disciplina del funzionamento della Conferenza di Copianificazione e Valutazione di cui all'articolo 5 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave".

A relazione dell'Assessore De Santis:

Premesso che:

la legge regionale 17 novembre 2016, n. 23, introduce la nuova “Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave”, abrogando la precedente legge 22 novembre 1978, n. 69 “Coltivazione di cave e torbiere” (ad esclusione dell’articolo 5);

la suddetta l.r. 23/2016, al capo II, all’art. 5, dispone che il funzionamento della conferenza di copianificazione e valutazione venga disciplinato dalla Giunta regionale con propria deliberazione;

con D.D. 27 dicembre 2016, n. 222 è stato istituito un Gruppo di lavoro interdirezionale finalizzato alla predisposizione dei regolamenti attuativi di cui alla l.r. 23/2016 e che tale Gruppo ha concordato un testo in relazione alla proposta elaborata dal settore competente, come riportato in allegato alla presente deliberazione;

vista la proposta di regolamento (Allegato A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Piemonte;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta regionale a voti unanimi resi nelle forme di legge

delibera

-di approvare la disciplina del funzionamento della Conferenza di Copianificazione e Valutazione prevista dall’articolo 5 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave) riportata in allegato (Allegato A) alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

-di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 “Istituzione del Bollettino telematico della Regione Piemonte”.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

Regolamento regionale per la disciplina del funzionamento della Conferenza di Copianificazione e Valutazione prevista dall'articolo 5 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave).

SOMMARIO

Art. 1. (Conferenza di copianificazione e valutazione).....	2
Art. 2. (Partecipazione alla Conferenza).....	2
Art. 3. (Modalità di convocazione della prima Conferenza)	2
Art. 4. (Adozione del PRAE)	3
Art. 5. (Modalità di convocazione della seconda Conferenza).....	3
Art. 6. (Presidenza e funzioni verbalizzanti della Conferenza)	3
Art. 7. (Conclusione dei lavori della Conferenza).....	3

Art. 1. (Conferenza di copianificazione e valutazione)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave), il funzionamento della Conferenza di copianificazione e valutazione (di seguito denominata Conferenza) quale strumento di partecipazione per l'approvazione del P.R.A.E., nonché delle sue varianti ed approfondimenti. A tal fine la Conferenza acquisisce contributi ed osservazioni dei soggetti invitati sulla documentazione di cui agli articoli 5 e 6 della l.r. 23/2016, ai fini dell'approvazione del PRAE e del relativo rapporto ambientale, nonché delle sue varianti ed approfondimenti, da parte del Consiglio regionale.
2. La Conferenza garantisce, in un ottica di trasparenza, la partecipazione di tutti quei soggetti interessati ad esprimere osservazioni sulle scelte regionali di pianificazione settoriale, operate in coerenza con gli altri strumenti di pianificazione territoriale.
3. La regione, in coerenza con l'art. 3, comma 3, della l.r. 23/2016, riconosce gli ambiti territoriali ottimali (ATO) di cui all'art. 3 della l.r. 29 ottobre 2015, n. 23, quali riferimenti territoriali omogenei per una equilibrata espressione degli interessi coinvolti.

Art. 2. (Partecipazione alla Conferenza)

1. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive invita alla Conferenza l'autorità competente in materia di VAS, i soggetti competenti in materia ambientale ai fini della VAS e in particolare l'Autorità di bacino del fiume Po, la Città Metropolitana di Torino, le province, i comuni, le associazioni rappresentative degli enti locali, gli enti di gestione delle aree protette interessate, nonché le amministrazioni statali interessate.
2. Nell'ambito degli ATO di cui all'art. 1, comma 3, i Comuni possono delegare gli Ambiti di Integrazione Territoriali (AIT), individuati dal Piano Territoriale regionale, approvato con DCR n. 122-29783 del 21.7.2011, ai fini della partecipazione alla Conferenza.

Art. 3. (Modalità di convocazione della prima Conferenza)

1. La prima Conferenza è convocata, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. 23/2016, dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive.
2. La convocazione di cui al comma 1 è trasmessa in modalità telematica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale), attraverso posta elettronica certificata (PEC) o altra modalità telematica definita con provvedimento della Giunta regionale, ai soggetti di cui all'art. 2, almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento della seduta.
3. La convocazione contiene:
 - a) l'oggetto;
 - b) il luogo;
 - c) la data e l'ora in cui si svolgerà la Conferenza;
 - d) l'elenco puntuale della documentazione allegata alla convocazione e le modalità di accesso;
 - e) le modalità di partecipazione dei soggetti invitati di cui all'articolo 2;
 - f) le modalità di invio alla struttura regionale competente dei contributi e delle osservazioni;
 - g) il termine entro il quale devono pervenire alla struttura regionale competente i contributi e le osservazioni dei soggetti invitati;
 - h) la data di conclusione dei lavori della conferenza, da fissarsi entro il termine di novanta giorni dalla data della sua convocazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), della l.r. 23/2016;
 - i) le date di eventuali ulteriori sedute di prosecuzione della conferenza, per consentire una compiuta valutazione dei contributi e delle osservazioni acquisite, anche ai fini della suddivisione per comparti estrattivi del PRAE, di cui all'art. 4, comma 4, della l.r. 23/2016.

Art. 4. (Adozione del PRAE)

1. Decorso il termine di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), della l.r. 23/2016, la Giunta regionale, entro i successivi novanta giorni, tenuto conto dei contributi e delle osservazioni pervenuti, adotta il PRAE, comprensivo dei documenti e secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), della l.r. 23/2016.

Art. 5. (Modalità di convocazione della seconda Conferenza)

1. A seguito dell'adozione del PRAE di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), della l.r. 23/2016, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive convoca la seconda Conferenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c) della l.r. 23/2016.

2. La convocazione di cui al comma 1 è trasmessa in modalità telematica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale), attraverso posta elettronica certificata (PEC) o altra modalità telematica definita con provvedimento della Giunta regionale, ai soggetti di cui all'art. 2, almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento della seduta.

3. La convocazione contiene:

- a) l'oggetto;
- b) il luogo;
- c) la data e l'ora in cui si svolgerà la Conferenza;
- d) l'elenco puntuale della documentazione allegata alla convocazione e le modalità di accesso;
- e) le modalità di partecipazione dei soggetti invitati di cui all'articolo 2;
- f) le modalità di invio alla struttura regionale competente dei contributi e delle osservazioni;
- g) il termine entro il quale devono pervenire alla struttura regionale competente i contributi e le osservazioni dei soggetti invitati;
- h) la data di conclusione dei lavori della conferenza, da fissarsi entro il termine di novanta giorni dalla data della sua convocazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), della l.r. 23/2016;
- i) le date di eventuali ulteriori sedute di prosecuzione della conferenza, per consentire una compiuta valutazione dei contributi e delle osservazioni acquisite, anche ai fini della suddivisione per comparti estrattivi del PRAE, di cui all'art. 4, comma 4, della l.r. 23/2016.

Art. 6. (Presidenza e funzioni verbalizzanti della Conferenza)

1. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive presiede e convoca le sedute della Conferenza, esercita le funzioni verbalizzanti e regola lo svolgimento dei lavori, nel rispetto di quanto disposto nel presente regolamento.

Art. 7. (Conclusione dei lavori della Conferenza)

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c), della l.r. 23/2016, la Conferenza, tramite la struttura regionale competente in materia di attività estrattive, acquisiti i contributi e le osservazioni dei soggetti partecipanti, li trasmette all' autorità regionale competente in materia di VAS, ai fini dell'espressione del parere motivato.

2. Al termine dei lavori delle sedute delle conferenze, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive predispone la documentazione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera d), della l.r. 23/2016, per l'adozione del PRAE in via definitiva da parte della Giunta regionale.